

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Nell'atto introduttivo la parte ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun preavviso di segnalazione in CRIF in relazione al ritardo nel pagamento delle rate del prestito personale n. *****206.

Ciò posto, domanda la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno non patrimoniale da valutare in via equitativa, nonché la refusione delle spese legali, quantificate in 300,00 €.

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

- In primo luogo, il ricorso è inammissibile per carenza di reclamo, perché con la PEC del 22/07/2025 inviata dal ricorrente all'intermediario è pervenuto un reclamo in cui si chiedeva la cancellazione di ritardi dai SIC, ma in relazione ad altro rapporto bancario, intrattenuto con altro intermediario.

La banca ha riscontrato il reclamo facendo presente che non era possibile fornire un riscontro nel merito in quanto il reclamo faceva riferimento ad una pratica contrattuale sottoscritta con altro intermediario.

- Quanto al merito, dal mese di marzo 2020, a partire dalla rata n. 6, il ricorrente ha smesso completamente di pagare le rate del prestito. L'intermediario ha quindi trasmesso numerosi solleciti di pagamento corredati dal preavviso di segnalazione, a partire dalla lettera datata 20/03/2020.

- La prima segnalazione risale ad aprile 2020.

- Il preavviso è stato trasmesso tramite il servizio di Formula certa Nexive, di cui si producono le evidenze. Questo meccanismo di spedizione con localizzazione satellitare è ritenuto valido dai Collegi territoriali (Collegio di Bari con dec. n. 2331/23 del 09/03/2023).

- Il 18/03/2021, stante il protrarsi degli insoluti, la parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine.

- Quanto alle spese di lite, esse non sono dovute secondo il consolidato orientamento dell'ABF. Tanto premesso, chiede il rigetto del ricorso.

Con le repliche, la parte ricorrente, oltre a ribadire quanto già affermato, conferma di aver trasmesso, per mero disguido, un reclamo rivolto ad altro intermediario e riferito ad altro rapporto. Cionondimeno, sostiene che l'intermediario avrebbe comunque potuto rinvenire il rapporto intrattenuto con il ricorrente e rispondere nel merito al reclamo.

Inoltre, il ricorrente contesta la rilevanza probatoria della documentazione prodotta, quanto alla consegna dei preavvisi di segnalazione, tenuto anche conto dell'assenza di barcode sulla missiva.

Nelle controrepliche il resistente ribadisce quanto già allegato, sottolineando che anche in assenza di barcode è possibile associare il log Nexive con il preavviso sulla base di altri indici, in base all'orientamento condiviso dei Collegi sul punto.

DIRITTO

1.- La parte ricorrente lamenta l'illegittimità di segnalazioni in CRIF effettuate dall'intermediario resistente, per carenza del preavviso. Domanda, per l'effetto, la cancellazione delle segnalazioni.

2.- È pacifico che il reclamo trasmesso dal ricorrente all'intermediario il 22/07/2025 fosse relativo non al rapporto oggetto del ricorso, bensì ad altro rapporto intrattenuto dal ricorrente presso un altro intermediario.

L'intermediario ha riscontrato il reclamo sottolineando l'inesistenza del numero di pratica indiato nel reclamo:

3.- Sulla necessaria corrispondenza tra reclamo e ricorso, si è più volte pronunciato codesto Collegio rilevando che «deve sussistere necessaria simmetria fra il petitum oggetto del ricorso e quello oggetto di reclamo, costituendo tale fase condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario e determinare l'oggetto della domanda» (cfr. ex plurimis Collegio di Roma, decisione n. 3040 del 21/03/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE